Conto corrente con la Posta

*Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 36 del 13 febbraio 1939 - XVII*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

# SOMMARIO

## CONCORSI

### MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Esami di idoneità per l'insegnamento del latino per i professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale i quali aspirino ad ottenere il passaggio alla cattedra di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747, riguardante il passaggio di insegnanti delle scuole di avviamento professionale ad altri istituti di istruzione media e viceversa, e in particolar modo il suo art. 4;

Ordina:

I. — Sono indetti gli esami di idoneità per l'insegnamento del latino per i professori di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale i quali aspirino ad ottenere il passaggio alla cattedra di lingua italiana e latina, storia e geografia dei ginnasi inferiori e dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali.

Da tale esame sono dispensati coloro che siano stati insegnanti di ruolo in cattedre di ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali e coloro che per tali cattedre siano riusciti vincitori in un concorso per esame e abbiano conseguito l'abilitazione in base al regolamento 4 settembre 1924-II, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926-V, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485, o al R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 369.

II. — Per partecipare ai predetti esami non è dovuto il pagamento di alcuna tassa. Non vi è limite massimo di età.

III. — Le domande di ammissione scritte su carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale — Ufficio concorsi Scuole medie — entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero possono presentare entro il termine anzidetto la sola domanda, salvo l'obbligo di produrre i documenti prescritti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Dovranno esservi indicati con precisione il cognome, nome e paternità del candidato e il luogo ove esso intende che gli sia fatta ogni eventuale comunicazione relativa all'esame.

Gli interessati hanno l'obbligo di comunicare al Ministero — Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale — Ufficio concorsi Scuole medie — qualunque cambiamento di domicilio e di residenza; altrimenti il Ministero non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1° il certificato rilasciato dall'autorità scolastica, comprovante che il candidato è insegnante di ruolo di lingua italiana, storia, geografia e cultura fascista;

2° il titolo di abilitazione richiesto dagli attuali ordinamenti scolastici, giusta l'art. 1 del R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747, e cioè:

il diploma di laurea in lettere, conseguito entro il 31 dicembre 1924-III o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925-IV, ovvero:

il diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto di cui sopra, conseguito entro il 31 dicembre 1925-IV.

IV. — Il Ministero decide dell'ammissione agli esami o della esclusione dai medesimi.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà ammesso e dovrà intervenire alla prova scritta che avrà luogo in Roma, il giorno 20 maggio 1939, senza attendere alcuno speciale preavviso o invito da parte del Ministero.

V. — Le prove d'esame consistono in una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino, della durata di sei ore dalla dettatura del tema, e in una prova orale secondo i programmi approvati col R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1932-XI, n. 275) per coloro che aspirino a passare alle cattedre nei corsi inferiori dei ginnasi e nei corsi inferiori degli istituti magistrali o, secondo i programmi approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1934-XII, n. 176) per coloro che aspirino a passare alle cattedre nei corsi inferiori degli istituti tecnici.

VI. — Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Le prove, scritta ed orale, avranno inizio ale ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alla prova orale saranno chiamati a gruppi con la indicazione dei rispettivi giorni.

VII. — I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, il libretto ferroviario o la carta di identità o la tessera postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la propria fotografia munita della firma, autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

VIII. — La Commissione dispone di 10 punti, da assegnare in seguito al giudizio complessivo sulle prove scritta ed orale.

IX. — Saranno dichiarati idonei al passaggio alle cattedre di lingua italiana, latina, storia e geografia nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali, i candidati che avranno conseguito una votazione complessiva di almeno sei decimi. La graduatoria degli idonei sarà compilata per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato per le prove d'esame. Nel caso di parità di merito, sarà tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

X. — La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il passaggio alle cattedre nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali avrà luogo a norma dell'art. 8 del R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747.

XI. — Per la composizione della Commissione esaminatrice, lo svolgimento e la valutazione delle prove o per quant'altro occorre per l'esecuzione di questa ordinanza, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, si applica il regolamento 9 dicembre 1926-V, n. 2480, in quanto non contrasti con le disposizioni di cui al R. decreto 13 novembre 1931-X, n. 1747.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: BOTTAI

---

**Concorso per titoli e per esami a posti di direttore di Istituti per piccole industrie e artigianato**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 15 giugno 1931, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 45 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sull'istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 502, riguardante l'Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige in Bolzano;

Visto il R. decreto 14 agosto 1931, n. 1306, riguardante l'Istituto per il promuovimento delle industrie e dell'artigianato in Gorizia;

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 503, riguardante l'Istituto per l'artigianato e le piccole industrie del Trentino con sede in Rovereto;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso per titoli e per esami ai posti di direttori dei seguenti Istituti:

*a*) Istituto per le piccole industrie e l'artigianato dell'Alto Adige in Bolzano;

*b*) Istituto per l'artigianato e le piccole industrie del Trentino con sede in Rovereto;

*c*) Istituto per il promuovimento delle industrie e dell'artigianato in Gorizia.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I vincitori vengono nominati direttori in prova ed inquadrati al grado 6°, del gruppo *A*, con il trattamento economico che compete ai presidi di Regi istituti tecnici. Le nomine a stabile hanno luogo dopo un biennio di esperimento ed in seguito a risultato favorevole dell'esperimento stesso, constatato da apposita ispezione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale delle Accademie, Biblioteche, Affari generali e Personale - Ufficio concorsi Scuole medie, entro 60 giorni a datare da quello successivo alla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione, entro il termine anzidetto, della sola domanda, salvo l'obbligo di presentare successivamente i documenti prescritti almeno 5 giorni innanzi l'inizio delle prove.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine indicato nel primo comma del precedente articolo, o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

I documenti prescritti dall'art. 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dall'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole che li distinguono.

In fascicolo a parte dovranno essere uniti i titoli di ogni altro genere (pubblicazioni, certificati d'insegnamento, certificati professionali, progetti, ecc.).

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dal concorso. Solo del provvedimento d'esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro esso è solo ammesso ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, sarà indicato il giorno nel quale avrà luogo la prova scritta. I candidati ammessi alla prova orale vi saranno chiamati, con l'indicazione dei rispettivi giorni, direttamente con telegramma ministeriale.

Art. 4.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti alla data del presente bando; è di anni 45 compiuti per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, o che in sostituzione di tale servizio siano stati imbarcati su navi mercantili; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV (R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172); per coloro che in servizio non isolato all'estero hanno partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Il limite massimo di 40 o di 45 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto per ferita per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma e per coloro che possiedono il brevetto di Sansepolcrista.

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. A tali effetti, la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e con tutte le altre previste dal presente paragrafo purchè, complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 R. decreto 21 ogosto 1937-XV, n. 1542).

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

*a*) Regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre dei Regi istituti di istruzione media in attesa di nomina in ruolo;

*b*) coloro che alla data del presente bando rivestano comunque la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

*c*) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti anzi stabiliti;

*d*) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o incaricato nei Regi istituti d'istruzione media o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti;

*e*) coloro i quali, alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestavano ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria (art. 11 R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100).

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha residenza il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento per l'anno XVII con l'indicazione della data di iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato, (Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti la appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà esser firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso; i Sansepolcristi produrranno il relativo brevetto;

*b*) estratto dell'atto di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

*c*) certificato di cittadinanza italiana legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile o dal prefetto della Provincia se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

*e*) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove e dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi delle facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

*f*) stato di famiglia rilasciato dal podestà e debitamente legalizzato;

*g*) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve a sua volta essere autenticata dal prefetto;

*h*) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale o di quella attestante di aver partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, alle relative operazioni militari;

*i*) originale o copia autentica, legalizzata, del diploma di laurea in ingegneria.

La data del conseguimento del diploma di laurea deve essere non posteriore all'anno accademico 1929-30;

*l*) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea se non risultino da questa;

*m*) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera professionale e di quella didattica percorsa;

*n*) elenco in carta libera in doppio esemplare dei documenti e dei titoli prescritti;

*o*) tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni a stampa che i concorrenti ritengano opportuno presentare nel proprio interesse (sono escluse le opere manoscritte dattilografate o in bozza di stampa);

*p*) dichiarazione in carta semplice di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 6.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio

di ruolo, in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato), alla data di pubblicazione del presente bando, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa. I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ufficio concorsi Scuole medie) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza e il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Art. 7.

Il concorso è unico per i tre posti ed è per titoli e per esami. I titoli saranno valutati prima delle prove orali limitatamente ai concorrenti che vi siano stati ammessi. Le prove d'esame saranno scritte ed orali.

La prova scritta e le prove orali verteranno sugli speciali programmi di cui all'art. 10.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o a quella di vigilanza, la carta d'identità o il libretto postale di riconoscimento, o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto militare con fotografia o, in mancanza di tali documenti, la propria fotografia munita della loro firma e autenticata nelle forme di legge dall'autorità comunale o da un Regio notaio.

Art. 8.

La Commissione compilerà la graduatoria dei vincitori, per ordine di merito determinata dal voto complessivo assegnato entro il limite massimo di 100 punti a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex combattente e le benemerenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in caso di parità di merito), e includerà in essa, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

Art. 9.

In vincitori del concorso bandito col presente decreto saranno nominati entro il 15 ottobre 1939-XVII.

Art. 10.

Le prove d'esame consisteranno:

1) in un tema scritto su argomenti inerenti alle funzioni che il direttore di tali tipi di istituti è chiamato ad assolvere;

2) in una lezione orale su tema da sorteggiarsi 24 ore prima della prova stessa, seguita da interrogazioni, sulle seguenti materie tecniche.

*Tecnologie generali industriali.* Industrie metallurgiche e meccaniche - Industrie del legno - Industrie elettriche - Industrie chimiche - Industrie tessili (cotone, lana, lino, seta, fibre artificiali) - Industria ceramica e vetraria - Industria di materiali edilizi (laterizi, calce, ferro, cementi) - Industria conciaria, cuoio e derivati - Industrie alimentari (farina, pasta, riso, birra, vino, liquori, zucchero, dolci e affini, industria del freddo) - Industria della carta - Industrie grafiche.

*Organizzazione del lavoro.* L'organizzazione del lavoro con particolare riguardo alla piccola industria - Organizzazione tecnica - Impianti, servizi, disposizione topografica e distribuzione. Il personale di officina e tecnico: scelta e preparazione - Organizzazione commerciale amministrativa - Costo di produzione: vendita.

*Istruzione tecnica.* Legislazione vigente sull'istruzione post-elementare in Italia - Ordinamento dell'istruzione tecnica - Scuole d'avviamento, scuole tecniche industriali e artigiane, istituti tecnici industriali, scuole libere - Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica - Loro funzioni - Corsi per maestranze.

*Legislazione del lavoro.* Carta del lavoro - Legislazione sindacale corporativa - Leggi sull'orario del lavoro, riposo settimanale, assunzione di donne e fanciulli: collocamento dei prestatori d'opera: assicurazione sociale e prevenzione contro gli infortuni: igiene del lavoro - Regolamento sugli apparecchi a vapore - Ispettorato corporativo.

Art. 11.

Per la procedura del concorso e per quant'altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale approvato con R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969, nella legge 31 ottobre 1923, n. 2523, e nella legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: BOTTAI

---

**Concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840;

Veduto il decreto del Capo del Governo dell'8 ottobre 1938-XVI che autorizza l'espletamento dei concorsi per l'anno 1939-XVII;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti i seguenti concorsi a posti vacanti nei ruoli del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole di istruzione media tecnica:

| Concorso | SCUOLA O ISTITUTO | n. dei posti | Prova di esame |
|---|---|---|---|
| Assistente | *Regi istituti tecnici industriali:* | | |
| | per laboratorio tecnologico. . . . | 4 | scritta-pratica-grafica-orale |
| | per ufficio tecnico-minerario. . . | 1 | id. |
| | per chimica generale. . . . . . . | 1 | scritta-pratica-orale |
| Tecnico agrario | *Regi istituti tecnici agrari* . . . . . | 3 | due prove scritte-pratica-orale |
| Maestra di laboratorio | *Regie scuole professionali femminili:* | | |
| | per la biancheria . . . . . . . . | 4 | scritta-grafica-pratica-orale |
| | per l'economia domestica . . . . | 2 | id. |
| | per il ricamo . . . . . . . . . . | 2 | id. |
| | per la sartoria . . . . . . . . . | 3 | id. |
| Segretario economo | *Regie scuole tecniche agrarie* . . . . | 1 | due prove scritte-pratica-orale |
| | *Regi istituti e scuole tecn. ind.* . . | 8 | id. |
| Vice segretario | *Regi istituti e scuole tecn. ind.* . . | 4 | scritta-pratica-orale |
| Prefetti di disciplina | *Regi istituti tecnici agrari*. . . . . | 5 | scritta-orale |

§ 2. — *Titoli di studio.* — Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nei Regi istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, o dell'articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923-III, n. 3214.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'articolo 65 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali, in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, o delle preesistenti scuole professionali di 3° grado.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di maestra di laboratorio nelle Regie scuole professionali femminili, è richiesto il diploma di abilitazione conseguito, a norma dell'articolo 64 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 884, nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, o il diploma equipollente dei corsi di magistero istituiti ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 31 ottobre 1923-III, n. 2523, o il diploma di economia domestica, rilasciato dalla Scuola superiore fascista di economia domestica, limitatamente al posto di corrispondente specializzazione.

Per l'ammissione al concorso per posti di segretario economo e di vice segretario è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio seguenti:

*a*) diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale;

*b*) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria);

*c*) licenza da istituto commerciale;

*d*) licenza da istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria).

Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori:

*a*) licenza da scuola tecnica agraria o da scuola privata o speciale di agricoltura;

*b*) licenza di scuola tecnica commerciale o da scuola commerciale;

*c*) licenza da scuola professionale di 2° grado;

*d*) licenza da scuola tecnica industriale o da scuola industriale;

*e*) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguita in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054 o licenza da scuola media di 1° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di tecnico agrario, assistente, segretario economo, vice segretario, prefetto di disciplina.

§ 3. — *Limiti di età.* — Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30 anni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, e per coloro che siano in possesso del brevetto di Sansepolcrista, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè, complessivamente, non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferrovia, che, alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente, non costituisce interruzione dal servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

§ 4. — *Delle domande e dei documenti.* — Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 6 debbono indicare con precisione, il nome, il cognome, la paternità, la residenza del concorrente e il luogo dove egli intende chè gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. ovvero dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) diploma originale o copia autentica del titolo di studio;

*d*) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

*e*) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

*f*) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

*g*) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno.

*h*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare; in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dalla autorità marittima competente;

*i*) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciata da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

*l*) stato di famiglia, da presentarsi da coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 5° del precedente articolo 3;

*m*) gli aspiranti feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè inscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i Sansepolcristi, produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra e per la causa fascista e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e in dipendena di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

*n*) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 7° del precedente art. 3 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente, da cui risulti che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

*o*) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

*p*) elenco in carta libera e in doppio esemplare dei documenti presentati.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non debbono essere di data anteriore a tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lett. *d*) gli italiani non regni-

coli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

§ 5. — *Norme per la presentazione dei documenti.* — Il termine utile per la presentazione delle domande è di 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti cinque giorni prima delle prove scritte dei concorsi.

E' fatta salva la facoltà ai concorrenti ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande. I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco, di cui al paragrafo precedente.

Quando si avvalga di tale facoltà, il concorrente è tenuto a specificare nelle altre domande il concorso per il quale ha presentato la documentazione.

I documenti di rito debbono pervenire tutti unitamente alla domanda, entro il termine qui stabilito.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà respingerlo, con invito a regolarizzarlo, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le domande di ammissione al concorso che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti il Ministero con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti ed a titoli presentati sia presso altre Amministrazioni sia presso questo Ministero.

§ 6. — *Norme per gli esami.* — I candidati ammessi ai concorsi saranno avvertiti del giorno in cui si inizieranno le prove.

Il candidato ammesso ai concorsi, che non si presenti nei giorni fissati, o che manchi ad una delle prove, è ritenuto come rinunciatario.

Gli esami di concorso consisteranno:

1) per posti di assistente per laboratorio tecnologico e per ufficio tecnico minerario, in una prova scritta, in una prova pratica, in una grafica e in una orale; per posti di assistente per chimica generale, in una prova scritta, in una pratica e in una orale;

2) per posti di tecnico agrario, in due prove scritte, una prova pratica e una orale;

3) per posti di maestra di laboratorio, in una prova scritta, in una prova grafica, in una prova pratica e in una prova orale;

4) per posti di segretario economo, in due prove scritte, una orale ed una pratica di dattilografia;

5) per posti di vice segretario in una prova scritta, una orale ed una pratica di dattilografia;

6) per posti di prefetto di disciplina, in una prova scritta ed una orale.

Tutte le prove di esame per i concorsi di assistente, tecnico agrario, maestra di laboratorio, segretario economo, vice segretario e prefetto di disciplina, verteranno sui programmi approvati con R. decreto 16 ottobre 1934-XII, numero 1840, ed annessi al presente bando in allegato *A*.

Sono ammessi alle prove orali e pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche, con non meno di sei decimi in ciascuna prova. Le prove orali e la prova pratica di dattilografia non si intendono superate, se non sia stata riportata in ciascuna di esse una votazione minima di sei decimi; per le altre prove pratiche la votazione minima da riportare è di sette decimi.

§ 7. — *Graduatorie.* — Le graduatorie dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 della legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai Sansepolcristi, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi ed orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, numero 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, numero 2179.

§ 8. — *Nomina.* — I vincitori dei concorsi saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Durante questo periodo compete loro l'assegno fissato con decreto del Ministro per le finanze in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli aventi diritto compete, altresì, l'aggiunta di famiglia giusta le vigenti disposizioni.

Sono esenti dal periodo di prova i vincitori che si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano contemporaneamente, o successivamente vacanti. L'Amministrazione ha, però, facoltà da assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si rendano disponibili, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo, di quelli messi a concorso.

§ 9. — *Restituzione dei documenti.* — La restituzione dei documenti è, di regola, fatta a cura del Ministero dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Tuttavia i concorrenti potranno ritirare i documenti o farli ritirare anche prima, a loro cura e spese, purchè dichiarino, su carta legale, di non avvalersi della facoltà di ricorso contro l'esito dei concorsi.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: BOTTAI

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER POSTI DI ASSISTENTE

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, una prova grafica ed una prova orale, ad eccezione delle specializzazioni per chimici per le quali non sarà richiesta la prova grafica.

Gli argomenti proposti e la loro trattazione saranno adeguati ai programmi d'insegnamento degli Istituti industriali.

*A*) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema riguardante una delle seguenti materie:

1. La tecnologia meccanica, per l'assistente da destinarsi al laboratorio tecnologico.

2. La chimica generale e l'analisi chimica generale, per l'assistente da destinarsi al laboratorio di chimica generale.

3. La topografia, l'arte mineraria e la preparazione meccanica dei minerali, per l'assistente di Istituto tecnico minerario.

*B*) La prova pratica consisterà, in analogia a quanto è indicato in *A*):

1) nell'esecuzione di una o più prove pratiche sui programmi di laboratorio tecnologico;

2) nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di laboratorio di analisi chimica generale;

3) nell'impiego di istrumenti topografici e nell'esecuzione di una o più prove stabilite nei programmi di esercitazioni di geologia, mineralogia o di laboratorio chimico.

*C*) La prova grafica consisterà, nell'esecuzione di un elaborato relativo ai programmi di insegnamento stabiliti per gli Istituti tecnici industriali per le seguenti materie, in corrispondenza delle specializzazioni indicate nella lettera *A*).

Per il concorso di cui al n. 1: disegno per meccanici-elettricisti, specializzazione meccanici.

Per il concorso di cui al n. 3: disegno per i minerari.

*D*) La prova orale consisterà in un colloquio su argomenti compresi nei programmi degli Istituti industriali, secondo la trattazione che comporta il grado di tali Istituti, e riguardanti, per le singole specializzazioni, rispettivamente le materie indicate alla lettera *A*).

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI TECNICO AGRARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI AGRARI

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Le prove scritte sono: una di agraria ed economia rurale e una di contabilità agraria.

La prova scritta di agraria ed economia rurale consiste nella trattazione di un tema relativo a questioni pratiche di tecnica culturale o riguardante una importante coltivazione erbacea od arborea, e l'ordinamento dell'azienda rurale.

La prova scritta di contabilità agraria consiste nello svolgimento di un tema relativo all'impianto della contabilità in una azienda agricola di modesta importanza, oppure riguardante le registrazioni cronologiche e sistematiche l'apertura e la chiusura dei conti nelle aziende condotte in economia, in affitto e a colonia.

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi degli Istituti tecnici agrari per le seguenti materie: agricoltura, economia rurale e zootecnia.

La prova pratica consiste nella esecuzione di uno o più esperimenti pratici, compresi tra quelli indicati nei programmi dell'esame di perito agrario per le materie: agricoltura, zootecnia, industrie agrarie, meccanica agraria.

Nella prova pratica il candidato dovrà dimostrare non solo di aver acquistato la necessaria pratica e sicurezza nelle varie operazioni, ma di essere, altresì, in grado di illustrare le operazioni stesse agli alunni, e di saperli guidare ad eseguirle razionalmente.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI MAESTRA DI LABORATORIO

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica, una prova grafica e una prova orale.

*A*) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomenti riguardanti i metodi di insegnamento, l'organizzazione di un laboratorio, la creazione di una moda italiana, la storia dell'arte applicata.

La trattazione sarà adeguata al grado della scuola per cui è bandito il concorso.

*B*) La prova grafica consisterà in un disegno tecnico o tecnico-artistico, a seconda della specializzazione a cui si riferisce il concorso.

*C*) La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un lavoro o di una esercitazione relativa al programma della specializzazione a cui si riferisce il concorso.

La prova orale consisterà:

1) in una lezione su argomenti dei programmi d'insegnamento previsti per la specializzazione del posto messo a concorso, e riguarderà la tecnica del lavoro, per posti nelle scuole professionali, o anche la didattica del lavoro stesso per posti nelle Scuole professionali;

2) in un colloquio sui programmi di insegnamento della specializzazione messa a concorso ed avrà lo scopo di saggiare l'attitudine ad organizzare ed a sovraintendere al corrispondente laboratorio.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER I POSTI DI SEGRETARIO-ECONOMO

L'esame comprende:

*a*) una prova scritta di diritto;

*b*) una prova scritta di computisteria e ragioneria;

*c*) una prova pratica di dattilografia;

*d*) una prova orale.

Le prove scritte, della durata di 5 ore ciascuna, consistono nello svolgimento di un tema su argomento o argomenti della prova orale.

La prova orale, della durata di minuti 45, verte sulle seguenti materie:

*Nozioni di diritto civile.*

Nozioni del diritto e dell'ordinamento giuridico - Diritto oggettivo e soggettivo.

Fonti del diritto - Interpretazione delle norme giuridiche - Limiti di efficacia delle norme giuridiche: nel tempo e nello spazio.

Le persone fisiche - Capacità di diritto e capacità di agire - Cittadinanza - Domicilio, residenza, dimora - Assenza.

Le persone giuridiche.

Distinzione delle cose.

Diritti reali: proprietà e suoi modi di acquisto - Possesso: gradi, effetti e tutela.

Cenni generali sull'usufrutto, uso e abitazione; sulle servitù prediali.

Obbligazioni: fonti delle obbligazioni - Contratti: specie requisiti, effetti.

Varie specie di obbligazioni.

Quasi contratti.

Effetti delle obbligazioni - Adempimento - Mora: caso fortuito - Colpa - Dolo: risarcimento dei danni - Estinzione delle obbligazioni - Garanzia delle obbligazioni.

Delitti e quasi delitti.

I principali contratti speciali con particolare riguardo ai vari tipi di scuole e istituti di istruzione tecnica.
Cenni generali sulla trascrizione.
Cenni generali sulla prescrizione.
Principii generali sui diritti di famiglia.
Principii fondamentali sulle successioni legittime e testamentarie.
Principii generali sulle donazioni.

*Nozioni di diritto commerciale.*

Concetto e fonti del diritto commerciale.
Atti di commercio.
Il commerciante.
Diritti ed obblighi del commerciante;
Mediatori.
Le società commerciali - Nozioni generali e varie specie di società.
Caratteristiche peculiari delle obbligazioni commerciali - Mandato e commissione - Vendita - Le operazioni di borsa - Contratto di riporto - Contratto di conto corrente - Pegno - Deposito e sue varie specie.
Contratto di assicurazione - Contratto di trasporto.
I titoli di credito e le disposizioni sulle cambiali e sugli assegni.
Il fallimento e i suoi effetti.
Cenni sull'amministrazione e chiusura del fallimento.
Concordato giudiziario e concordato preventivo.
Reati in materia fallimentare.
Prescrizione commerciale.
Cenni di diritto industriale. L'azienda industriale e suoi elementi.
Marchi di fabbrica e privative industriali.
Nave - Le persone: proprietari, armatori, capitano, equipaggio.

*Nozioni di diritto pubblico.*

Concetto ed elementi dello Stato.
Società delle Nazioni.
Caratteristiche dello Stato moderno. - La ditsinzione dei poteri.
Ordinamento costituzionale dello Stato italiano - Lo statuto del Regno - Lo Stato sovrano secondo il concetto fascista ed i suoi scopi.
Organi costituzionali dello Stato.
Il Re - Legge sulla successione - Prerogative regie nei riguardi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
Il Governo del Re - L'organizzazione del potere secondo la legge 24 dicembre 1925, n. 2863.
Il Primo Ministro; sue funzioni e prerogative - I Ministri - Il Consiglio dei Ministri.
Il Gran Consiglio del Fascismo - Composizione, attribuzioni.
Il Parlamento: Senato e Camera dei Deputati - Composizione, attribuzioni - Immunità parlamentare.
La formazione delle leggi - Discussione e votazione - Sanzione del Re - Promulgazione, pubblicazione.
Facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche - Leggi delegate: decreti-legge - Regolamenti e loro diverse specie - Circolari - Istruzioni.

*Ordinamento amministrativo dello Stato italiano.*

I Ministeri: Cenni sul loro ordinamento.
Le amministrazioni autonome.
Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - Ordinamento e funzioni di detti organi.
Il Consiglio di Prefettura.
Il Prefetto.
Comune - Il Podestà - Sue attribuzioni - La Consulta municipale - Il Segretario comunale - Il Governatore di Roma.
Provincia - Il Preside ed il Rettorato provinciale.
La Giunta provinciale amministrativa: ordinamento e funzioni.
I beni pubblici - Demanio pubblico e beni patrimoniali dello Stato - Il patrimonio indisponibile - I beni di uso pubblico dei Comuni e delle provincie - La espropriazione per causa di pubblica utilità.
La giustizia nell'amministrazione - Concetto della protezione giuridica nei confronti della pubblica amministrazione - Diritti ed interessi.
La giustizia ordinaria - Principii generali e limiti di tale giurisdizione.
Il ricorso gerarchico ed il ricorso straordinario al Re.
Le giurisdizioni amministrative - Principii generali.

*Ordinamento corporativo dello Stato italiano.*

Le associazioni professionali; riconoscimento giuridico - Struttura ed organi di dette associazioni - Loro particolari funzioni e poteri.
Associazione di primo e secondo grado e associazioni di grado superiore.
Cenno sull'attuale inquadramento delle attività produttive nelle grandi Confederazioni Nazionali.
Controllo dello Stato sulle associazioni professionali.
Cenni sulla natura e sull'efficacia giuridica del contratto collettivo di lavoro - La Magistratura del lavoro.
Le Corporazioni: loro costituzione, loro attribuzioni.
Il Consiglio nazionale delle Corporazioni: sua composizione, sue attribuzioni.
Consigli e Uffici provinciali dell'economia corporativa; loro costituzione, loro funzioni.
Legislazione sociale - Cenni sugli uffici di collocamento - Cenni sulle assicurazioni sociali (contro gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione involontaria; di maternità) - Cenni sull'Opera Nazionale Dopolavoro - Opera maternità e infanzia - Patronato Nazionale.
Norme generali sul contratto di impiego privato.

*Legislazione scolastica.*

Ordinamento del Ministero dell'Educazione Nazionale - Servizi vari - Consiglio superiore (Composizione, attribuzioni).
Ordinamento sull'istruzione tecnica in base alla vigente legislazione.
Istruzione classica, scientifica e magistrale - Istruzione superiore (Università e Istituti di istruzione superiore).

*Nozioni di statistica.*

Cenni generali - L'ordine dei fenomeni collettivi - Metodo statistico.
Rilevazione dei fenomeni collettivi - Metodi e strumenti di rilevazione - Lo spoglio e l'aggruppamento dei dati - Cause di errori; cenni sui metodi per la scoperta e la correzione di essi.
Elaborazione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici, serie e seriazioni, ecc.
Rappresentanze dei dati statistici - Tabelle statistiche - Diagrammi - Cartogrammi.
Uffici di statistica - Istituto centrale di statistica.
Cenni generali di statistica demografica ed economica.

*Computisteria e ragioneria.*

*A*) Computisteria, sistemi monetari e parità monetarie - Elementi di costi e ricavati mercantili - Interesse e sconto: varie specie.
Cambiali, tratte e pagherò cambiari - Varie specie di assegni e di vaglia cambiari - Distinta di sconto - Conti correnti - Cambio - Fondi pubblici e privati - Quotazioni ed operazioni di borsa.
*B*) Ragioneria generale: aziende in genere; varie specie; loro classificazione - Inventario - Bilanci di previsione - Gestione dell'azienda e fatti amministrativi - Scritture computistiche - Sistemi e metodi di scritture - Forme della partita doppia - Rendiconto.
*C*) Ragioneria applicata, con speciale riguardo ai vari tipi di scuola o di Istituto d'istruzione tecnica (contabilità agraria, industriale, mercantile).
*D*) Aziende pubbliche - Cenni sul patrimonio e sulla gestione dell'azienda di Stato, degli enti autarchici e territoriali - Cenni sui preventivi e sui consuntivi.
*E*) Ordinamento amministrativo contabile delle scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

*Dattilografia.*

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato, e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO
PER IL POSTO DI VICE SEGRETARIO

L'esame consiste in una prova scritta di computisteria e ragioneria ed in una prova orale, sui programmi delle corrispondenti prove del concorso di segretario-economo.
L'esame comprende anche una prova pratica di dattilografia analoga a quella stabilita per l'anzidetto concorso.

PROGRAMMA PER L'ESAME DI CONCORSO
PER POSTI DI PREFETTO DI DISCIPLINA

L'esame comprende una prova scritta e una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema sopra argomenti relativi alla famiglia, al lavoro, alla scuola e alla vita nazionale.

La prova orale consta di tre parti: la prima riguarda la cultura generale, la seconda l matematica elementare e le nozioni di computisteria, la terza nozioni varie e si svolge in base ai seguenti programmi:

*Cultura generale.*

Lettura, riassunto e commento di passi scelti.
Nozioni sulla storia d'Italia, dal 1748 ai giorni nostri.
Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.
Elementi di cultura fascista.

*Matematica elementare e nozioni di computisteria.*

Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola di miscuglio, regola di società.
Misura della superficie delle principali figure geometriche; regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici.
Campra-vendita; fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi, trasporti.

*Nozioni varie.*

Gli apparati principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione - Sostanze alimentari e razioni; bevande - Innervazione - La vista e l'udito - L'organo della loquela, l'olfatto.
Alcuni bisogni del nostro corpo; fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno.
Pulizia del corpo e degli indumenti.
Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale.
Principali norme igieniche da osservarsi nei Convitti.
Primi soccorsi nei casi d'urgenza - Accidenti per fulminazione - Accessi convulsivi Avvelenamenti - Asfissia - Corpi estranei - Puntura d'insetti.
Malattie contagiose: le più importanti norme profilattiche. Pratica di assistenza agli infermi.
L'educazione fisica morale e civile nel Convitto, nella casa o nella scuola.
Nozioni elementari sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

---

**Esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il regolamento, approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XIII, n. 1185, riguardante i concorsi e gli esami di abilitazione nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione media tecnica;
Visti i programmi stabiliti per tali concorsi ed esami di abilitazione, approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione media. L'abilitazione si consegue solo per esami.
Gli esami avranno luogo nelle città e presso gli Istituti qui sotto indicati:
Roma - R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abrizzi » per la dattilografia.
R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Leonardo da Vinci » per la calligrafia.
Milano - R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Nicola Moreschi » per la dattilografia.
R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « G. Schiapparelli » per la calligrafia.
Torino - R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Quintino Sella » per la dattilografia.
R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Germano Sommeiller » per la calligrafia.
Bologna - R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « G. Marconi » per la dattilografia.
R. Istituto tecnico commerciale e per geometri « Pier Crescenzi » per la calligrafia.
Napoli - R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « A. Diaz » per la dattilografia.
R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « M. Pagano » per la calligrafia.
Palermo - R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Duca degli Abruzzi » per la dattilografia.
R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « F. Crispi » per la calligrafia.

§ 2. — Sono ammessi agli esami indistintamente gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, purchè abbiano un'età non inferiore di anni 21 compiuti alla data del presente bando.
Non è prescritto alcun limite massimo di età.
Sono esclusi dagli esami i candidati che in due precedenti sessioni di esami non abbiano conseguita l'abilitazione, salvo il caso che siano passate almeno due sessioni dall'ultimo esame.

§ 3. — Per l'ammissione agli esami è prescritto il possesso del diploma di maturità classica o scientifica oppure di abilitazione tecnica o magistrale.
Sono equiparate ai titoli predetti, le licenze o i diplomi di Scuola media di secondo grado, giusta l'ordinamento anteriore al 1933, ed i diplomi conseguiti negli Istituti commerciali, industriali e nautici e nelle Scuole agrarie medie anteriormente al 1° ottobre 1933.
A coloro che saranno dichiarati idonei sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'insegnamento della calligrafia e della dattilografia nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.

§ 4. — A favore dei candidati è concessa la riduzione della metà del prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno sulle Ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, facendone domanda in carta legale da lire quattro al preside dell'Istituto presso il quale sostengono gli esami.

§ 5. — Tutti i candidati sono tenuti al pagamento della tassa di L. 200 (art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909), mediante versamento diretto ad un procuratore del Registro, il quale ne rilascia apposita ricevuta, su modello 72-A da allegarsi ai documenti di rito.
Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della suddetta tassa;
1° I candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 153 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e cioè:
*a*) gli appartenenti a famiglie d'impiegati o dipendenti dello Stato anche se pensionati, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli appartenenti a famiglie di impiegati o dipendenti, anche se pensionati, degli Enti autarchici e parastatali, quando le famiglie stesse risultino composte di sette o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e di nazionalità italiana;

b) coloro che appartengono in genere a famiglie nelle quali siano dieci o più figli, viventi e a carico del capo di famiglia e che siano di nazionalità italiana;

2° I candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (legge 2 luglio 1929, n. 1183).

All'istanza in carta libera per ottenere l'esonero deve essere allegato:

a) per i candidati appartenenti a famiglie numerose, un documento (stato di famiglia) rilasciato dal competente ufficio anagrafico, comprovante che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio;

b) per i candidati appartenenti a famiglie residenti in Tunisia, un certificato rilasciato dal Regio console generale italiano.

§ 6. — La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nei termini fissati dal paragrafo seguente, deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, titolo di studio del candidato e dell'Istituto che lo ha rilasciato, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa all'esame stesso.

I candidati hanno l'obbligo di comunicare ai presidi degli Istituti, presso i quali hanno chiesto di sostenere gli esami, qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni sui mutamenti di residenza.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, debitamente autenticato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio, di cui al paragrafo 2 del presente bando;

c) ricevuta del pagamento della tassa (Mod. 72-A) e non vaglia di L. 200, rilasciata da un procuratore del registro, o istanza per ottenere l'esenzione, ove il candidato trovisi in uno dei casi indicati nel precedente paragrafo.

I documenti in carta legale devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme di detti documenti non sono necessarie se essi sono stati rilasciati dalle autorità amministrative di Roma.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dall'esame.

La tassa di cui alla lettera c) sarà rimborsata nel caso che gli esami di abilitazione siano revocati o non abbiano più luogo, o quando il candidato non abbia partecipato a nessuna delle prove scritte o grafiche.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia a questa che ad altre Amministrazioni.

§ 7. — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 4 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono essere presentate al preside dell'Istituto presso il quale il candidato desidera sostenere l'esame, entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentito per l'ammissione agli esami la presentazione entro il predetto termine di 60 giorni dalla sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, almeno cinque giorni innanzi la prima prova d'esame.

Non è ammesso il cambiamento di sede di esame senza esplicita autorizzazione del Ministero.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il preside dell'Istituto assegnerà ai candidati un termine, non superiore a 15 giorni per la regolarizzazione.

Sono esclusi dagli esami i candidati che non abbiano presentato la domanda entro il termine di scadenza prescritto o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti (compresa la tassa), o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la detta regolarizzazione, i documenti di cui al paragrafo precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo nell'Istituto.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non si accettano nuovi documenti, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, dei documenti presentati.

§ 8. — Il preside dell'Istituto sede degli esami, cui la domanda è rivolta, decide dell'ammissione agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Contro il provvedimento di eclusione è ammesso ricorso, entro il termine di 15 giorni, al Ministro, il quale decide definitivamente.

In mancanza di comunicazione di esclusione, i candidati s'intenderanno senz'altro ammessi — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovranno intervenire alle prove scritte nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, (il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II), senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del preside dell'Istituto al quale la domanda è rivolta.

§ 9. — I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui siano chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza: la carta d'identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

§ 10. — Per ognuna delle città sedi degli esami, è nominata dal Ministro una distinta Commissione esaminatrice, composta di non meno di tre membri. Alle eventuali sostituzioni di membri che vengono a mancare durante i lavori provvede il capo dell'Istituto.

Gli esami comprendono, per la calligrafia: una prova scritta, due prove grafiche ed una prova orale.

La natura e la modalità delle singole prove sono stabilite dagli schemi di programmi, (allegato A) approvati con Regio decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186.

Tutte le prove scritte e grafiche hanno inizio alle ore otto.

I giorni in cui si svolgeranno le prove grafiche e orali saranno fissati dalle rispettive Commissioni esaminatrici.

La scelta dei temi è fatta in ogni sede dalla rispettiva Commissione esaminatrice.

Ogni Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 10 punti per ognuna delle prove di esame.

I candidati che non raggiungano almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove scritte e grafiche non sono ammessi a sostenere le prove orali.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con l'indicazione dei rispettivi giorni di presentazione, direttamente, a mezzo di comunicazioni, dal presidente della Commissione esaminatrice o dal capo dell'Istituto.

Sono abilitati i candidati che conseguono una votazione non minore di sei decimi in ognuna delle prove di esame.

§ 11. — Gli atti delle Commissioni esaminatrici sono inviati, a cura dei capi d'Istituto, al Ministero dell'educazione nazionale, il quale, accertata la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti, li approva e dispone la pubblicazione dei nomi degli abilitati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero.

I diplomi di abilitazione, firmati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono rilasciati agli interessati a cura del Ministero.

I candidati che abbiano conseguita l'abilitazione, per ottenere i suddetti diplomi, dovranno farne domanda in carta legale da L. 6, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale - Ufficio concorsi Scuole medie) indicando il nome, il cognome, la paternità, la data e il luogo di nascita e allegando una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

La restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, tranne che i candidati ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, al Ministero - Direzione generale Accademie, Biblioteche Affari generali e del Personale, Ufficio concorsi, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito degli esami.

§ 12. — Per quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi, valgono le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

Il provveditori agli studi ed i capi di Istituti delle Scuole medie daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: BOTTAI

---

ALLEGATO *A*

## CALLIGRAFIA

*Esame di abilitazione all'insegnamento.*

L'esame comprende una prova scritta, due grafiche, ed una prova orale, che consiste in un colloquio e in una lezione.

*A*) La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma d'esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova 6 ore.

*B*) Prove grafiche:

La prima prova grafica consta di tre parti:

1. Esecuzione di non meno di dieci righe di scrittura in carattere « Corsivo » calligrafico, sotto dettatura;

2. Esecuzione, in carattere « Inglese », posato, dell'alfabeto minuscolo (corpo medio mm. 8) e relative maiuscole e cifre numeriche;

3. Saggio, da stabilirsi dalla Commissione esaminatrice, di un insieme di caratteri (intestazioni di genere commerciale, frontespizio, ecc.), opportunamente scelti dal candidato fra quelli scolastici, cioè: « Italiano », « Inglese », « Rotondo », « Stampatello », « Gotico ».

Con questo saggio il candidato dovrà dar prova della sua perizia nella estetica distribuzione delle varie scritture.

Durata complessiva della prova: 5 ore.

La seconda prova grafica consta di due parti:

1. Esecuzione di due saggi: uno di « Cancelleresco » (corpo medio minimo mm. 8) l'altro di « Gotico » delle pergamene (corpo medio mm. 8) consistente ciascuno nella scrittura di almeno dieci parole scelte dal candidato, con differenti iniziali maiuscole;

2. Esecuzione di alcune lettere di carattere « Romano » altezza minima mm. 4) scelte dalla Commissione.

Allo scopo di mostrare maggiormente le proprie attitudini artistiche, il candidato ha facoltà di integrare i saggi della 2ª prova grafica con altro saggio, a sua scelta, di caratteri semplici e decorati, diversi da quelli eseguiti nelle prove stesse.

I saggi delle prove grafiche debbono essere eseguiti su fogli di cartoncino del formato cm. 25 per 35, ad eccezione di quello indicato al numero 1 della prima prova per il quale va usata carta protocollo non rigata.

Per la esecuzione delle prove grafiche non possono essere consultati modelli o calchi preparati in precedenza.

*C*) Prova orale:

La prova orale consta di due parti:

1. Discussione intorno agli elaborati;

2. Conversazione con eventuali illustrazioni grafiche alla lavagna sulle seguenti materie;

Nozioni storiche intorno alle scritture usate nelle varie epoche, con particolare riguardo all'Italia. Strumenti e materiali adoperati nelle scritture antiche e moderne.

Invenzione ed arte della stampa: caratteri tipografici più usati - Aldo Manuzio.

Sviluppo dell'arte calligrafica: i più notevoli trattati di calligrafia antichi e moderni.

Cenni sulla miniatura dei codici ed i più pregiati codici miniati italiani e stranieri.

Scritture calligrafiche diritte ed inclinate più in uso. Teoria e criteri del candidato per l'insegnamento di esse nei vari ordini di scuole.

Elementi caratteristici dei vari stili ornamentali.

Applicazione delle scritture alle arti decorative moderne, con particolare riguardo a quelle tipografiche (decorazione del libro).

Arti grafiche: xilografia, calcografia, litografia, incisioni fotomeccaniche.

*D*) Lezione:

La lezione, di carattere teorico-pratico e della durata di circa 20 minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole ed istituti d'istruzione tecnica.

Il tema è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

Con la lezione, il candidato non solo deve far prova di abilità didattica, ma anche di sapersi servire opportunamente della lavagna per scrivervi, a fine di insegnamento collettivo, i vari caratteri e per mettere occasionalmente in evidenza la conformazione e le particolarità dei loro elementi.

## DATTILOGRAFIA

*Esame di abilitazione all'insegnamento.*

L'esame comprende due prove scritte, una prova grafica ed una prova orale, che consiste in un colloquio e in una lezione.

*A*) Prove scritte:

1. Svolgimento di un tema di cultura nei limiti del programma d'esame di lettere italiane per l'abilitazione tecnica.

Durata della prova: 6 ore.

2. Improvvisazione alla macchina per scrivere di una breve composizione di indole narrativa o di una lettera commerciale su facile tema proposto dalla Commissione esaminatrice.

Durata della prova: mezz'ora.

In queste prove non sarà permesso il cambiamento di foglio nè l'uso della gomma, le eventuali correzioni saranno eseguite coi mezzi forniti dalla macchina.

*B*) La prova grafica comprende tre saggi:

1. Saggio di velocità: copiatura di un brano letterario.

Il candidato dovrà dimostrare di saper scrivere alla velocità di duecentoquaranta battute al minuto primo — circa 40 parole — valendosi delle dieci dita.

Durata di questa parte della prova: dieci minuti.

2. Saggio di disposizione: copiatura di un brano letterario dialogato e di lettere o documenti commerciali, in cui dovranno essere incolonnati numeri anche di sei cifre con decimali.

Durata di questa parte della prova: trenta minuti.

3. Copiatura di una lettera commerciale o di un brano letterario nelle tre lingue: francese, tedesco, inglese, senza riguardo alla velocità.

Durata di questa parte della prova: trenta minuti.

*C*) Il colloquio, della durata di venti minuti, verte sui seguenti argomenti:

1. Didattica della dattilografia - Cenni storici delle macchine per scrivere.

2. La macchina: sue parti e loro funzioni - Guasti più comuni e come si possono riparare dal dattilografo: cambio del nastro. Varie applicazioni della macchina da scrivere (copie multiple, poligrafo ed apparecchi riproduttori).

*D*) La lezione, di carattere teorico-pratico e della durata di circa venti minuti, verte sui programmi d'insegnamento delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica.

Il tema della lezione è scelto dal candidato fra due sorteggiati da un unico gruppo di temi preparati dalla Commissione.

*Nota.* — La seconda prova scritta e il primo saggio della prova grafica saranno svolti in uno stesso giorno; così pure il secondo e il terzo saggio della prova grafica.

Il candidato dovrà indicare, nella domanda, quale tipo di macchina di fabbricazione italiana intende usare nelle prove di esame.

---

**Concorso per esami per il conferimento di 12 posti di segretario di seconda classe (gruppo C, grado 12°) nei Regi istituti medi di istruzione classica e magistrale.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960; disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1924-II, n. 965; ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti d'istruzione media;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842; sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367; regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48; norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato (art. 17);

Visto il decreto interministeriale 30 gennaio 1933-XI, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento, in data anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176; graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XIII, n. 1934, n. 1507; requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 270, che estende a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento prima della Marcia su Roma i benefici riservati agli ex combattenti;

Visto il R. decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1831; modificazione alla carriera dei segretari dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XVI, n. 1172; estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

§ 1. — E' indetto il concorso per esami per il conferimento di 12 posti di segretario di seconda classe (gruppo C, grado 12°) nei Regi istituti medi di istruzione classica, e magistrale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

§ 2. — *Limiti di età.* — Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del bando. Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 30 anni non compiuti alla data del bando.

Il limite stesso è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari, (art. 5 R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179).

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultano regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre, per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma e per coloro che siano in possesso del brevetto di Sansepolcrista, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali ed il personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, che alla data del 4 febbraio 1937-XV, prestava ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni.

Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione dal servizio non di ruolo l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

§ 3. — *Delle domande e dei documenti.* — Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, debbono indicare con precisione, il nome, il cognome, la paternità, la residenza del concorrente e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F. ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura: il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

*b*) estratto dell'atto di nascita;

*c*) originale o copia autentica del diploma di ammissione a scuole medie di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da Scuola secondaria di avviamento professionale (già complementare e tecnica) o da Scuola professionale di 2° grado, o da Scuola tecnica commerciale, industriale, agraria; oppure dei soppressi corsi integrativi (8ª classe elementare);

*d*) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti poltici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto reale;

*e*) certificato medico, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 3232, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

*f*) certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

*g*) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

*h*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918 o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia di stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

*i*) fotografia recente del concorrente, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale, nel qual caso dovrà farne dichiarazione nella domanda;

*l*) stato di famiglia;

*m*) gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, o da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i Sansepolcristi produrranno i relativi brevetti.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O., o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O, o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

*n*) i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal comma 7° del precedente articolo 2 dovranno esibire un certificato rilasciato dall'Amministrazione competente da cui risulti che essi sono presentemente in servizio e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano da almeno due anni ininterrotto servizio civile non di ruolo;

*o*) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non saranno accettati se risulteranno rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) i mutilati ed invalidi di guerra o per la

causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), e *g*) i concorrenti che siano ufficiali delle forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono.

§. 4. — *Norme per la presentazione dei documenti.* — Il termine utile per la presentazione delle domande è di 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti sono obbligati a comunicare al Ministero - Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale (Ufficio concorsi Scuole medie) qualunque cambiamento di residenza. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni causate da inesatte indicazioni date, o da mancate informazioni su i mutamenti di residenza.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda salvo a produrre i documenti almeno cinque giorni prima delle prove scritte.

E' fatta salva la facoltà ai concorrenti ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

I documenti di rito debbono pervenire tutti unitamente alla domanda, entro il termine qui stabilito.

Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà respingerlo, con invito a regolarizzarlo, entro un termine, in ogni caso non superiore a quindici giorni dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le domande di ammissione al concorso, che perverranno al Ministero dopo il termine anzi stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, non saranno accettate.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Nonostante la regolarità formale delle domande e dei documenti il Ministero con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorrenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti ed a titoli presentati sia presso altre amministrazioni, sia presso questo Ministero.

§ 5. — Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso. Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato, o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso, salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore, e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito del Ministero.

I candidati a tali prove dovranno presentarsi muniti di quanto occorra per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita da questo Ministero, debitamente timbrata, sia per la minuta che per la bella copia.

§ 6. — *Norme per gli esami.* — Le prove d'esame verteranno sul programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte, grafica ed orali avranno luogo in Roma, nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Le prove scritte e grafica avranno inizio alle ore 8, del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte II.

Perde il diritto alla prova d'esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino ufficiale, parte II.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di indentità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dall'autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 7. — *Della graduatoria.* — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai Sansepolcristi, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

§ 8. — L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che, infine, risulti, irreperibile, decade, senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di segretario di seconda classe con la qualifica di straordinari per un periodo di prova di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: BOTTAI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

*Prove scritte*:

1. Componimento che valga a dimostrare la cultura generale del candidato;
2. Risoluzione di un problema di aritmetica pratica;
3. Prova grafica consistente nella copiatura di un brano che dimostri nel concorrente il possesso di una scrittura chiara e intelleggibile.

*Prove orali*:

1. Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo fascista, ed elementi di contabilità generale dello Stato;
2. Nozioni di letteratura italiana e di storia politica dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri;
3. Legislazione relativa all'istruzione media e a quella elementare nelle parti che più particolarmente riguardano l'ufficio di segretario negl'istituti medi;
4. Nozioni elementari di statistica.

E' prova facoltativa di esami, la dattilografia.

**Concorso per titoli per il conferimento di 70 posti di bidello nei Regi istituti medi di istruzione classica, scientifica e magistrale.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054; ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960: disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1924-II, n. 965: ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti d'istruzione media;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842: sistemazione economica e giuridica del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367: regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48; norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle Amministrazioni dello Stato (art. 17);

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1936-XIV, che stabilisce il numero complessivo dei posti di ruolo del personale non insegnante e subalterno dei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706; provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176; graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1507; requisiti per la ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XII, n. 163; ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100; disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1514; disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939-XVII;

Decreta:

§ 1. — E' indetto il concorso per titoli per il conferimento di 70 posti di bidello nei Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali è riservata la metà dei posti.

§ 2. — *Limite di età.* — Coloro che intendono partecipare al concorso predetto debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa fascista, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, i decorati al valore militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma e per coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcrista, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

**Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.**

**Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo purchè, complessivamente, non si superino i quarantacinque anni.**

Possono partecipare al concorso senza limiti di età coloro che, **alla data del 4 febbraio 1937, prestavano ininterrotto servizio civile non di ruolo da almeno due anni, nelle Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.**

**Agli effetti di cui al comma precedente non costituisce interruzione dal servizio non di ruolo** l'allontanamento dal **servizio in causa di obblighi** militari.

**Sono ammessi anche se eccedano i predetti limiti massimi di età:**

*a*) **i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;**

**b) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, come dispone l'articolo 168 del Reg. 27 novembre 1924, n. 2367.**

§ 3. — *Documenti.* — La domanda di ammissione, da presentarsi nei modi e nel termine fissato nel paragrafo 6, deve indicare, con chiarezza e precisione cognome, nome e paternità del candidato.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generale e del Personale - Ufficio concorsi Scuole medie) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza. Il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni e delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

*a*) certificato rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i candidati residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso. I Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto;

*b*) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

*e*) certificato di regolare condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno.

La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

*f*) certificato di sana costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei suoi doveri, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quelle degli altri due sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

*g*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se il concorrente abbia prestato servizio militare; in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-1918, o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente;

*h*) originale o copia notarile autentica del titolo di studio posseduto;

*i*) il personale di ruolo statale deve unire all'istanza copia dello stato di servizio che esso presta presso l'Amministrazione dalla quale dipende; il personale non di ruolo che presta servizio statale da almeno sei mesi, deve unire alla domanda un certificato da cui risulti l'inizio, la durata, la qualità del servizio prestato, la capacità, l'operosità e la diligenza. Detti documenti dovranno essere rilasciati dal competente capo d'ufficio e legalizzati;

*l*) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

*m*) elenco in carta libera e in doppio esemplare, dei documenti e dei titoli presentati.

Ai documenti suddetti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuno nel proprio interesse.

§ 4. — *Norme particolari riguardanti i documenti.* — Qualunque certificato di servizio o di studio, se rilasciato da Istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da Istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, debitamente autenticati dalle competenti autorità, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie, se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere: *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati sia a questa, sia ad altre Amministrazioni.

E' consentito il riferimento ai documenti presentati al concorso a 185 posti di bidello nei Regi istituti d'istruzione media classica e magistrale, indetto con decreto Ministeriale 15 gennaio 1938-XVI e non ancora scaduti; e pertanto, nel caso del riferimento anzidetto, dovranno essere riprodotti con la nuova domanda i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), di cui al paragrafo 3 del presente bando.

I documenti indicati nel paragrafo 3 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso e accettino la nomina.

Per gli altri candidati, la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 5. — *Norme speciali per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra, orfani, vedove e congiunti di morti in guerra, e categorie assimilate.* — I mutilati e invalidi della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra e dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra o dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni delle Autorità militari, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77.

Gli invalidi per la causa nazionale, ai quali sono state estese tutte le disposizioni concernenti gli invalidi di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'articolo 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, esteso, per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, agli invalidi, agli orfani, vedove e agli altri congiunti dei caduti nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale o in dipendenze di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, o degli invalidi per la causa nazionale; all'art. 55 della legge 26 luglio 1929-VII n. 1397, sugli orfani di guerra e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, sull'incremento demografico; gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro residenza abituale.

§ 6. — *Presentazione dei documenti, termini, esclusioni.* — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari generali e del Personale - Ufficio concorsi Scuole medie) non oltre 60 giorni dalla data del giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie e nei Possedimenti italiani ovvero all'estero avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti entro 30 giorni successivi.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può assegnare al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo, non l'abbiano corredata, entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

Saranno parimenti esclusi dal concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, salvo il disposto del comma 9 del paragrafo 4.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo e secondo comma di questo articolo, non si accettano nuovi titoli o parte di questi, nè sono consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato; tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è, quindi, ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria a Sua Maestà il Re.

§ 7. — *Graduatoria.* — La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, salve le preferenze di cui al successivo terzo comma.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti ed ai legionari fiumani, agli inscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai Sansepolcristi, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., a coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e orfani di caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48 nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

§ 8. — *Nomine.* — L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata. Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione e che, infine, risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti in servizio con la qualifica di bidello in prova per un periodo di sei mesi.

Dal periodo di prova sono dispensati soltanto coloro che si trovino nelle condizioni indicate alla lettera *i*) del paragrafo 3 del presente decreto, e che abbiano esercitato mansioni proprie nei ruoli in cui vengono assunti.

Roma, addì 8 febbraio 1939-XVII

*Il Ministro*: Bottai

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — Santi Raffaele, *gerente*

(2104016) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1 —